



COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Provincia di Rovigo

Piazza G.Marconi 159 - 45022 Bagnolo di Po
Tel.0425704002 Fax 0425704424 e-mail: protocollo@comune.bagnolodipo.ro.it
Pec: protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it

ORDINANZA DEL SINDACO N. 4 del 11 marzo 2026

AREA: SINDACO

OGGETTO:

PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI (ARBOVIROSI) – MISURE OBBLIGATORIE PER IL CONTENIMENTO DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS), DELLA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) E DELLE SPECIE INVASIVE AEDES KOREICUS E AEDES JAPONICUS.

IL SINDACO

ZERI AMOR

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Vista la necessità di tutelare la salute pubblica in relazione al rischio crescente di malattie trasmesse da vettori (Dengue, Chikungunya, Zika, West Nile e Usutu), correlato anche ai cambiamenti climatici e alla diffusione di nuove specie di zanzare invasive sul territorio regionale;

Considerato che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, che nel 2020 si è verificato un focolaio di Dengue in Veneto, che nel 2018 e 2022 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l'Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arboviroosi;

Dato atto che le arboviroosi comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato inoltre:

- che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Considerato che il Piano Regionale per il Controllo delle Zanzare 2025 (PRZV 2025) introduce aggiornamenti in merito ai metodi di monitoraggio, ai prodotti ammessi (larvicidi e adulticidi), ai principi della lotta integrata e alle misure obbligatorie per Comuni e privati;

Evidenziato che la Regione Veneto ribadisce che il principale intervento per prevenire le arboviroosi è la riduzione dei focolai larvali, mentre i trattamenti adulticidi devono essere solo straordinari e autorizzati in casi ben definiti;

Richiamata la DGR Veneto 421/2025, che approva le Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arboviroosi – anno 2025 e le Indicazioni per il controllo delle zanzare nelle aree urbane secondo un approccio One Health;

Visto il R.D. 1265/1934;

Vista la L. 833/1978;

Visto il D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);

Visto l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

Visto il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

Visto il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

Visto il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025);

ORDINA

A tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, che ciascuno, per la parte di propria competenza, provveda a:

1. *Evitare l'abbandono* definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea.
2. Procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo *svuotamento dell'eventuale acqua* in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini.
3. *Trattare l'acqua presente* in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida.
4. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere *trattati anche i tombini* che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla *chiusura degli stessi tombini*, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche *con rete zanzariera* che deve essere opportunamente mantenuta in *condizioni di integrità*.
5. *Mantenere sgombri* i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.
6. *Svuotare le fontane e le piscine* non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.
7. *Evitare che si formino raccolte d'acqua* in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori;

qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere *svuotati* completamente con *periodicità non superiore a 5 giorni*.

8. Assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare *entro 5 giorni* da ogni precipitazione atmosferica;
9. All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. I sottovasi devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
10. I conduttori di **serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari**, devono attuare una lotta antilarvale *correttamente programmata* al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.
11. *Obbligo* di eseguire trattamenti larvicidi regolari da aprile a ottobre. Il periodo di applicazione degli obblighi viene esteso e definito dal Piano Regionale 2025: dal **1° aprile al 31 ottobre** devono essere effettuati trattamenti larvicidi in tutte le aree private, tombini e ristagni non eliminabili.
12. *Obbligo di eliminare l'acqua stagnante con cadenza continua*. I cittadini devono eliminare ogni raccolta d'acqua (sottovasi, secchi, bidoni, attrezzature) e verificare lo stato dei propri spazi dopo ogni precipitazione.
13. *Utilizzo esclusivo di prodotti larvicidi autorizzati*. I larvicidi devono appartenere alle categorie ammesse dal PRZV 2025:
 - regolatori della crescita (IGR),
 - batteri sporigeni (es. *Bacillus thuringiensis israelensis*),
 - prodotti fisico meccanici (film monomolecolari).
 - È vietato l'uso di prodotti non registrati come PMC/Biocidi.
14. *Rotazione obbligatoria dei larvicidi*. Per evitare fenomeni di resistenza, la DGR 421 prescrive la rotazione di almeno due prodotti con diverso meccanismo d'azione nell'arco della stagione.
15. *Controlli ULSS e collaborazioni*. I privati sono tenuti a consentire eventuali verifiche da parte dell'ULSS secondo quanto previsto dal PRZV 2025.

ORDINA ALTRESI'

1. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel presente Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane;
2. che le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel

successivo D.M. 274/1997;

3. che il proprietario debba, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulicidi e prodotti insetto-repellenti), comunicare al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfezione adulicida con impianti automatici in area privata (Appendice B);
4. utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulicidi e/o insetto- repellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
5. nell'impiego di questi sistemi si dovrà sottostare agli obblighi e alle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adulicidi. In particolare:
 - a. effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino (alba);
 - b. evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 - c. accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
 - d. non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
 - e. in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - f. coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
 - g. non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
 - h. apporre avviso di trattamento (Appendice C) almeno 48 ore prima.

AVVERTE

Che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

Che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

DISPONE

Che, alla luce della DGR 421/2025, il periodo di applicazione effettiva dell'ordinanza coincide con la stagione vettoriale individuata dal PRZV:

- **dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno**; riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda ULSS di Rovigo, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- b) sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:
 - Settore Area Tecnica del Comune (lavoripubblici@pec.comune.bagnolodipo.ro.it);
 - Comando di Polizia Locale (pl.centropolesine.ro@pecveneto.it);
 - Carabinieri Stazione di Castलगuglielmo (tro20074@pec.carabinieri.it);
 - Carabinieri forestali Stazione di Trecenta (fro43674@pec.carabinieri.it);
- c) Sia trasmessa per conoscenza a:
 - Azienda ULSS n. 5 Polesana- Dipartimento di Prevenzione (protocollo.aulss5@pecveneto.it).

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

Che informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Azienda ULSS 5 Polesana.

Dalla Residenza Municipale, 11.03.2026

IL SINDACO di Bagnolo di Po

Amor Zeri



Appendice B - Comunicazione disinfestazione adalticida contro la zanzara in area privata tramite l'utilizzo di impianti automatici di distribuzione

Spett.le Comune di _____
Fax n. _____ PEC _____

Oggetto: comunicazione di disinfestazione adalticida contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico tramite l'utilizzo di impianti automatici di distribuzione dei prodotti contro le zanzare.

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a _____ (____)

Residente in _____ (____)

Telefono _____ email _____ PEC _____

in qualità di

- ☐ proprietario / conduttore dell'edificio situato in _____
☐ amministratore del condominio situato in _____

COMUNICA

che in data _____ intende eseguire attività di disinfestazione adalticida nelle seguenti aree:

_____;

che verrà utilizzato il seguente prodotto PMC (inserire nome commerciale e principio attivo):

_____;

L'attivazione dell'impianto di disinfestazione verrà eseguita in orario crepuscolare/notturno o nelle prime ore del mattino, più precisamente dalle ore _____, alle ore _____.

A tale proposito dichiara di aver ottemperato alle prescrizioni del regolamento n. _____ del _____ in ordine alle attività di lotta integrata in essa descritte.

DICHIARA

Inoltre che il trattamento adalticida verrà effettuato recependo integralmente le misure di mitigazione del rischio contenute nel PRVZ vigente.

f.to, _____





Appendice C - Cartellonistica per avviso di disinfestazione adulticida in area privata

Ordinanza n. _____ del _____

Oggetto: cartellonistica da appendere su suolo pubblico per programmazione di disinfestazione adulticida in area privata (incluso l'impiego di impianti automatici).

AVVISO DI TRATTAMENTO ADULTICIDA IN AREA PRIVATA

si comunica che

in data _____;

in via _____;

nel Comune di _____.

sarà eseguito un trattamento di disinfestazione adulticida per la limitazione della diffusione della zanzara ed altri insetti di interesse pubblico.

Il presente avviso ha lo scopo di garantire sia la massima informazione alla popolazione interessata e sia l'esecuzione del trattamento nelle condizioni di massima sicurezza.

L'intervento sarà effettuato da

Sig./Sig.ra _____;

della Ditta _____,

dalle ore _____, alle ore _____.

L'intervento sarà condotto nel rispetto del Piano Regionale del Veneto per il controllo delle Zanzare, che prevede le seguenti raccomandazioni:

1. evitare di stazionare nella zona di trattamento e in quelle attigue durante l'esecuzione del trattamento;
2. tenere chiuse le porte e finestre negli orari sopra indicati;
3. tenere in casa gli animali durante l'intervento ed evitare che escano nelle aree cortilive nelle tre ore successive;
4. coprire con teli le colture pronte per il consumo negli eventuali orti presenti nelle vicinanze.

In caso di necessità, contattare il numero di telefono: _____

